

Registro determinazioni n. 65
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 21/01/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO PER UNITA' CINOFILA DELLA P.L.

Onere: € 390 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale

Premesso che:

con deliberazione n. 126 del 06 maggio 2015 la Giunta Comunale ha deliberato:

- di istituire una unità cinofila all'interno del Corpo di Polizia Locale al fine di contrastare le situazioni urbane che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali spaccio di stupefacenti ed i fenomeni di violenza legati anche al consumo degli stupefacenti;
- di approvare il "Regolamento Unità Cinofila della Polizia Locale";
- di demandare al dirigente del Settore Polizia Locale le attività e i provvedimenti conseguenti;
- con determinazione n. 619 del 07/05/2015 è stato acquistato il cane adatto alle finalità antidroga dalla ditta K-9 Service di Pozzi Daniele di Mornago (VI);
- con successiva comunicazione n. 171 del 20/3/2017 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente alla proposta di inserire un nuovo cane di proprietà dell'agente conduttore all'interno della sopra citata unità cinofila;
- con DGC n. 286 del 18/10/2017 è stato approvato lo schema di convenzione denominato "Contratto di comodato per impiego di unità cinofila" nel quale sono state esplicitate le modalità di utilizzo della nuova unità;

Considerato, pertanto, che i cani necessitano nel corso dell'anno di assistenza veterinaria per visite di controllo di routine, profilassi filaria, vaccinazioni ed eventuali esami in casi di infezioni contratte al fine di mantenere gli animali in buono stato di salute e performanti;

Richiamati:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per gli acquisti di beni e servizi **di importo pari o superiore a 1000 euro** e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento"
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#). che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini

della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza." ;

Atteso altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Visto, in particolare che sono state interpellate da parte del conduttore dell'unità cinofila due Ditte al fine di presentare il preventivo per il servizio di profilassi indicato in premessa per la loro miglior offerta che garantiscono il servizio di assistenza veterinario H24;

Considerato che, come da mail del conduttore dell'unità cinofila in data 28/12/2018, l'Ospedale veterinario S. Francesco non ha presentato alcuna proposta mentre risulta pervenuto il preventivo da parte della Clinica Veterinaria Strada Ovest, conservato agli atti del Comando di Polizia Locale, per l'importo di Euro 195,00 (IVA ed oneri compresi) per ciascuna unità del servizio cinofilo;

Visto, in particolare, che il preventivo corrisponde alle esigenze del servizio richiedente sopra citato poichè risulta doveroso e necessario mantenere in buono stato di salute gli animali utilizzati per i servizi antidroga e di ordine pubblico;

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una **spesa inferiore ad Euro 1.000,00**, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento é : ZF6269B398;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

- la DCC n. 53/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2019/2021;

- la DGC n. 394/2018 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;

- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;

1.

2. Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2021 aggiornato con delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;

- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese inerenti il trattamento sanitario dell'unità cinofila in servizio presso la Polizia Locale;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29/11/1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23/02/1995;

Visto, infine, il dispone del Sindaco in data 12/12/2018 prot. 177720/2018 con il quale viene conferito al Segretario Generale dell'Amministrazione Comunale l'incarico ad interim di Dirigente del Comando di Polizia Locale e del Servizio Mobilità:

2. DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto citato in premessa e quivi richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, per l'anno 2019, per i servizi veterinari, visite di controllo ed eventuali profilassi mediche che si rendessero necessarie per il buon rendimento dell'unità cinofila in servizio alla Polizia Locale alla Clinica Veterinaria Strada Ovest di Cancelli Donatella, Via Santa Bona Vecchia n. 41, 31100 Treviso, C.F.: CNCDTL58P53F132W, P.I.:04342020262, codice fornitore in Ascot: 38149, CIG: ZF6269B398;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 390,00 (oneri ed IVA compresa) a favore della Clinica Veterinaria Strada Ovest di Cancelli Donatella, Via Santa Bona Vecchia n. 41, 31100 Treviso, C.F.:CNCDTL58P53F132W, P.I.: 04342020262, codice fornitore in Ascot: 38149, al capitolo 131549/50 "Polizia Municipale – prestazioni professionali specialistiche", esigibilità 2019, p.c.f. 1.3.2.11.999;
- 4) di comunicare l'affidamento precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e, pertanto, il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano previste tramite banche e/o Poste Italiane S.p.a;
 - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrarre della ditta

aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto Dott. Lorenzo Traina in qualità di Dirigente ad interim del Settore Polizia Locale del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

- DICHIARO

- ◆ che il servizio oggetto del presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- ◆ che il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a Euro 1000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore Polizia Locale,
Dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare al cap. 131549/50 "Polizia Municipale - prestazioni professionali specialistiche" del bilancio 2019, esigibilità 2019, favore della Clinica Veterinaria Strada Ovest

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 390,00 per servizi veterinari dell'unità cinofila, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di Cancelli Donatella (ascot 38149), al cap. 131549/50 " Polizia Municipale - prestazioni professionali specialistiche" - pdcf U. 1.03.02.11.999 - imp. 2019/1125;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria